

INCLUSIONE

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Da definizione : "L'inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, sentendosi accolti e avvolti. L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà."

Come sottolinea Andrea Canevaro "L'inclusione è **un allargamento di orizzonti per tutti**, una possibilità di **evoluzione umana reciproca.**"

Da una ricerca di Canevaro e Janes :

"L'integrazione riguarda soltanto gli alunni disabili, l'inclusione risponde invece in maniera adeguata, individualizzata, ai vari e diversissimi Bisogni Educativi Speciali mostrati da tanti alunni, anche non certificati come disabili. L'integrazione cresce e fruttifica se la normalità del fare scuola diventa sempre più speciale, competente, tecnica e non se si consolidano meccanismi di delega dell'alunno speciale alla risorsa speciale (insegnante di sostegno, educatore o tecnica-materiale speciale) con conseguente disimpegno, deresponsabilizzazione e impoverimento della normalità dei rapporti educativi e didattici. Le specificità e le specialità tecniche vanno valorizzate soprattutto nel loro migliorare le qualità inclusive delle normalità: le tecnologie multimediali utilizzate da tutta la classe, i piccoli gruppi cooperativi, i testi arricchiti e modificati, le didattiche metacognitive e costruttiviste, gli interventi motivazionali e psicoeducativi nel gruppo, ecc. L'insegnante specializzato, in questo modo, fa diventare un po' più speciali tutti i colleghi, che lo includono nella loro normalità... Programmare globalmente (Progetto di Vita) e agire localmente (Piano educativo individualizzato). Anche in questo caso torna lo strabismo educativo: con un occhio individualizziamo tenendo conto del percorso scolastico di integrazione in questa specifica classe, in questo anno scolastico, ma con l'altro occhio teniamo ben in vista una dimensione di vita più larga, più estesa dal punto di vista esistenziale, che comprenda l'adulità, la partecipazione sociale, i ruoli comunitari, il lavoro e la cittadinanza. La vita non è solo la scuola, e non è solo l'infanzia e la giovinezza: dobbiamo tener ben conto dell'evoluzione demografica e della sempre maggiore longevità delle persone disabili.¹ "

Accordi di programma 2016-21

Il nuovo "Accordo di Programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (L. 104/92) - 2016-2021", sottoscritto il 3 dicembre 2016 nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sede della Città Metropolitana, dal 2 febbraio 2017 è formalmente in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. L'Accordo è reperibile al link:

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=11625e67cc884e0da1bd5f0a65a8b842>

Allegati

- **Allegato 1** - **Indirizzi per la certificabilità per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità** - (DGR 1851/2012: "Modifiche e integrazioni alla dgr1/2010: percorso per l'accertamento di disabilità' e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna")
- **Allegato 2** - **Certificazione per l'integrazione scolastica** -ai sensi dell'art.3 L.104/92(da DGR 1851/2012: "Modifiche e integrazioni alla dgr1/2010: percorso per l'accertamento di disabilità' e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna")
- **Allegato 3** - **Diagnosi Funzionale** -ai sensi dell'art.3 L.104/92(da DGR 1851/2012: "Modifiche e integrazioni alla dgr1/2010: percorso per l'accertamento di disabilità' e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna")
- **Allegato 4** - **Profilo Dinamico Funzionale**
- **Allegato 5** - **Piano Educativo Individualizzato**
- **Allegato 6** - **PEI Nido ed Infanzia**
- **Allegato 7** - **Modello richiesta risorse Comuni**
- **Allegato 8** - **Educatore di Istituto**
- **Allegato 9** - **DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)**

TESTO ACCORDI DI PROGRAMMA

Legge 104/1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Articolo 13

"L'integrazione scolastica della persona handicappata (...) si realizza (...) anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142."

PREMESSA

La Legge 104 /1992 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate" prevede che a livello territoriale venga sottoscritto un Accordo di Programma attuativo promosso dalla Provincia - oggi Città metropolitana, tra tutte le istituzioni (Servizi Sanitari, Autonomie scolastiche, Enti di Formazione, Scuole paritarie, Comuni e Città metropolitana stessa) che concorrono alla inclusione scolastica dei bambini e alunni con disabilità. Esso ha funzione di indicare principi, regolamentare, integrare e coordinare le politiche dei diversi soggetti che programmano gli interventi didattici, educativi e sanitari, di supporto all'autonomia e all'accessibilità, rivolti ai bambini , alunni , studenti con disabilità iscritti ai servizi educativi, alle scuole statali e paritarie, e nella Istruzione e Formazione professionale. Rappresenta uno standard di impegni e procedure che le diverse Istituzioni pubbliche e private impegnate nel sostenere il successo scolastico e formativo degli alunni con disabilità condividono formalmente per supportare ed agevolare il lavoro di ciascuno, migliorandone al contempo l'efficacia .

L'accordo di programma coinvolge quindi a livello metropolitano tutti gli alunni con disabilità e le loro famiglie, e rappresenta anche uno strumento attraverso il quale i diritti divengono esigibili. La legge prevede infatti la costituzione del Collegio di Vigilanza, organo a cui singoli cittadini ed istituzioni possono accedere laddove ritengano che i propri diritti o le proprie prerogative - normati dall'Accordo- non siano stati rispettati. Nel nostro territorio L' "Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità " (attuativo della Legge), è giunto al suo quarto rinnovo. [...]

Sintesi di alcuni elementi significativi presenti nel nuovo Accordo:

1) Nel nuovo testo si afferma il termine inclusione, da non contrapporsi ad integrazione, quanto ad affermare e riconoscere ancor di più il valore di tutte le differenze. Inclusione come una estensione del concetto di integrazione, che coinvolge non solo gli alunni con disabilità, formalmente certificati, ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità. D'altra parte dalla comunità professionale , e con forza dalle scuole e agenzie formative, viene segnalato da un lato l'incremento costante degli allievi con disabilità , ma anche la contestuale presenza di nuovi bisogni e nuovi problemi legati all'apprendimento, che si manifestano costantemente durante tutto l'anno scolastico, con flussi di arrivo continui , per i quali spesso il confine tra disabilità e disagio si fa di nuovo labile; questi fenomeni impegnano le istituzioni Educative, Scolastiche, Sanitarie ed i Comuni in una ricerca spesso difficile di risorse e organizzazioni "straordinarie". Si è quindi condivisa la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità nella organizzazione delle risposte per fare fronte a nuovi bisogni, assicurare la continuità , valorizzare le competenze professionali dei professionisti che operano sull'alunno , ed al contempo ottimizzare le risorse disponibili assicurando servizi quanto più omogenei nell'intero territorio metropolitano. In sintesi ci si è sforzati di delineare una strategia che possa contemperare qualità/efficacia con efficienza.[...]

- 2) Su forte impulso anche delle Associazioni delle famiglie e con piena condivisione si è scelto di sottolineare ancora di più il delicato momento dell'Orientamento e dell'Accoglienza delle famiglie e degli alunni con disabilità in particolare nella Scuola Superiore.[...]
- 3) In parallelo si è scelto di sottolineare con più forza il valore della continuità sia tra cicli scolastici e formativi, sia nel momento di transizione che segue la fine del percorso scolastico.[...]
- 4) Per la prima volta sottoscriveranno l'Accordo le Istituzioni scolastiche del Sistema di Istruzione degli adulti, oltre all'Università di Bologna, che ha ritenuto l'Accordo strumento efficace per valorizzare e diffondere il proprio Servizio "Studenti con Disabilità e Dsa" e per integrarlo maggiormente con la rete territoriale che l'Accordo stesso rappresenta.[...]
- 5) Con questo Accordo riteniamo concluso il processo di armonizzazione tra politiche scolastiche e politiche socio-sanitarie, che era uno degli obiettivi del precedente Accordo e che nel Documento di indirizzo per l'attuale era stato indicato come approdo definitivo;l'Accordo metropolitano ha infatti la natura di accordo quadro, da articolarsi in specifici Accordi Distrettuali che potranno declinare operativamente e migliorare gli impegni e indicazioni in esso contenute, e che saranno inseriti nei Piani di zona della Programmazione Sociale e Sanitaria .[...]
- 6) Infine , la Città metropolitana è promotrice dell'Accordo, ne ha assicurato l'approdo ma anche lo sottoscrive , in relazione alle proprie competenze in materia di edilizia scolastica accessibile e diritto allo studio:[...]

Art. 1 – Finalità

Conferma, quindi, quale finalità irrinunciabile dell'integrazione istituzionale e professionale, di sostenere lo sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e il valore di una reale partecipazione delle loro famiglie e associazioni al percorso di integrazione scolastica e formativa. L'Accordo intende, quindi, in primo luogo, promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e degli alunni con disabilità, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe e alla continuità educativa. Gli impegni operativi declinati nell'Accordo mirano, pertanto, a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di risorse professionali più idonee a facilitare il processo di piena inclusione scolastica, formativa e sociale dei bambini e degli alunni con disabilità attraverso l'integrazione costante, funzionale e verificata degli interventi di competenza degli Enti firmatari. Su questo obiettivo centrale vuole anche richiamare un'attenzione specifica agli interventi inclusivi per bambini ed alunni con disabilità di cittadinanza non italiana e alle loro famiglie. L'Accordo intende, al tempo stesso, valorizzare il percorso educativo che si compie nella Scuola e nella Istruzione e Formazione Professionale nella prospettiva più ampia del progetto di vita complessivo, individuando forme di raccordo con i servizi per la disabilità adulta; coerentemente, vuole quindi ribadire la necessità di ricercare costantemente soluzioni per assicurare il diritto della persona con disabilità ad apprendere per tutto l'arco della vita.[...]

4.1.2 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)

Le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano a:

- a) inserire all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) il concreto impegno programmatico per l'inclusione da aggiornarsi annualmente tramite il PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) ex Direttiva ministeriale 27/12/2012, e destinato a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, prestando particolare attenzione a quelli con disabilità;
- b) formulare tempestivamente agli Enti preposti (UAT e Comuni), nelle forme concordate, le richieste per l'attribuzione delle risorse necessarie finalizzate ad una ottimale inclusione degli alunni con disabilità;
- c) concordare con gli Enti interessati, le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, in tempo utile, il calendario delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro previsti dalla L.104/92: Gruppo Operativo (G.O.), Gruppo di lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S) e Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) ex C.M n.8 /2013;
- d) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione tra le scuole di grado diverso garantendo il passaggio di informazioni e, tramite la famiglia, o dopo aver acquisito il consenso della stessa, curare il trasferimento della documentazione. Tali modalità di azioni riguarderanno anche le relazioni tra Scuole e Servizi del territorio, tra Scuole e Enti di Formazione Professionale prestando particolare attenzione alla fase dell'orientamento, per favorire la costruzione di un progetto didattico educativo che risponda alle aspirazioni ed alle necessità dell'alunno e che possa svilupparsi in un positivo progetto di vita. A tale scopo anche le modalità di accoglienza, e, ancor prima, la composizione delle classi saranno attentamente definite;

e) coordinare gli interventi e le competenze del personale docente, educativo e dei collaboratori scolastici per garantire l'assistenza ai bambini e agli alunni con disabilità all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno e all'esercizio delle autonomie personali. Tale assistenza include anche la somministrazione dei farmaci e l'utilizzo di presidi sanitari (DGR n.166/2012 e "Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastico o formativi"). Per l'ottimale conseguimento di questi obiettivi, da esplicitare nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) ex CM n.8 /2013 e nel PEI dei singoli alunni, va realizzata un'adeguata ormazione al personale impegnato in dette funzioni:.[...]

g) promuovere e favorire l'istituto del "prestito professionale" fra scuola e scuola, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 275/98 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" in coerenza con l'art.1, commi 70 e 71, della Legge 107/2015, per valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare la rete fra scuole; tale modalità va particolarmente valorizzata e declinata a livello di accordo territoriale;

h) realizzare e favorire la partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione, promosse dalle Istituzioni Scolastiche o da Enti esterni, rivolte a tutto il personale scolastico impegnato nell'inclusione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico e su specifici strumenti e nuove tecnologie per il superamento della disabilità e l'acquisizione delle autonomie personali. Favorire lo scambio di conoscenze e la diffusione di buone prassi nell'ambito dell'utilizzo di nuovi dispositivi funzionali ad una didattica più inclusiva, anche attraverso la partecipazione a bandi europei che prevedano l'implementazione e/o l'aggiornamento delle risorse tecnologiche;

i) predisporre le condizioni organizzative per garantire la partecipazione dei bambini e alunni con disabilità ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità, come stabilito dall'art 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L.18/2009);

k) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni con disabilità trasferiti nel territorio metropolitano di Bologna da altre province o regioni;[...]

CAPITOLO 4

IL PERCORSO DI INCLUSIONE

A) - MODALITA'. LUOGHI, STRUMENTI

Art. 7. Accesso alle Unità di N.P.I.A

La famiglia, anche su suggerimento degli insegnanti del bambino e dell'alunno che rilevino particolari difficoltà nell'apprendimento, può richiedere - sentito il Medico Pediatra di libera scelta - alle Unità Operative NPPIA competenti per territorio una prima visita. Se la diagnosi di patologia della UONPIA è tale da prefigurare una situazione di disabilità, è compito della stessa, al momento della consegna alla famiglia della diagnosi, presentare le opportunità in termini di risorse a supporto del percorso scolastico del bambino/alunno e gli ulteriori benefici attivati dalla Certificazione per l'integrazione scolastica. La stessa UONPIA informa la famiglia sulle modalità per la richiesta di accertamento presso la competente Commissione Medico-Legale dell'Azienda USL.

Art. 8 - Certificazione per l'integrazione scolastica

8.1. All'individuazione del bambino e dell'alunno, anche se maggiorenne, come soggetto con disabilità provvede la Commissione Medico - Legale dell'Azienda U.S.L. tramite apposita Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS), sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente delle UU.OO.NPIA delle Aziende UU.SS.LL o altro specialista (patologie organiche sistemiche).[...]

La Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS) attesta la natura della disabilità secondo la Classificazione internazionale delle malattie ICD10 (Allegato 1), mediante il Modello di certificazione e in coerenza con gli Indirizzi per la certificabilità per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità allegati alla Delibera regionale e al presente Accordo (Allegato 2). Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.[...]

8.2. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle competenze del Servizio di UONPIA, presentando autonomamente domanda corredata da certificazione medica di altro professionista privato, la competenza N.P.I.A. è recepita in sede di commissione medico-legale dedicata ai minorenni con disabilità. In tal caso, per quanto concerne le relazioni con l'Istituzione scolastica (vedi Diagnosi Funzionale ecc.), tutti i successivi adempimenti sono a carico della famiglia e dello specialista privato.

8.3. La certificazione viene rilasciata alla famiglia del bambino e alunno, o al diretto interessato in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla (sia all'atto dell'iscrizione che ad ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro) ai Servizi educativi, alla Istituzione Scolastica o, qualora superato il primo anno di Scuola Secondaria di secondo grado, all'Ente di Formazione Professionale del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione (IeFP). La mancata consegna della certificazione da parte della famiglia ai Servizi educativi, all'Istituzione Scolastica o all'Ente di Formazione Professionale non permette di attivare il percorso che assicura al bambino/alunno le ulteriori risorse possibili a sostegno del suo diritto allo studio (insegnante di sostegno, educatore, trasporti, ecc.).

Art. 9 - Diagnosi Funzionale (D.F.)

La D.F. consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate le difficoltà di sviluppo e, al contempo, le capacità e le potenzialità. La D. F. contiene, inoltre, le "Proposte di risorse per l'integrazione", quali la necessità del docente di sostegno, supporto educativo-assistenziale, la necessità di specifici ausili (da nomenclatore tariffario o anche extra), indicazioni per il trasporto e per particolari progetti, l'eventuale necessità di somministrazione farmaci in orario scolastico. Alla stesura del modello D.F. allegato al presente Accordo (Allegato 3) provvedono i clinici referenti delle UONPIA. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o all'Ente di Formazione Professionale del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione (IeFP) dell'alunno interessato e, comunque, aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti.

Art. 10 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e anche collegialmente rilevate dai docenti, personale educativo - assistenziale, operatori sanitari, eventuale referente del Servizio per adulti e dalla famiglia, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. avendo a riferimento il modello allegato al presente Accordo (Allegato 4). Il P.D.F. individua le capacità e le potenzialità di sviluppo del bambino o alunno con disabilità, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e potenziate. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Il P.D.F. è consegnato in copia alla famiglia ed è aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Inoltre il P.D.F., debitamente aggiornato, è parte integrante della documentazione che l' Istituzione Scolastica/formativa trasmette, previo consenso della famiglia, ai Servizi per adulti che prenderanno in carico il giovane⁹ al termine del percorso scolastico-formativo, riportando in tal caso compiutamente le competenze acquisite nel percorso scolastico affinché siano adeguatamente valorizzate nella definizione del "progetto di vita".

Art. 11 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il P.E.I. è predisposto per ogni bambino e alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Esso può essere redatto, a titolo esemplificativo, secondo il modello allegato al presente Accordo (Allegato 5). Per i bambini inseriti nei Servizi Educativi e nella Scuola dell'infanzia (0 - 6 anni) si utilizza una modalità adeguata alle specificità del contesto , elaborata dal Coordinamento Pedagogico Provinciale (Allegato 6). Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola dall'equipe pedagogica o dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione, con il contributo degli operatori dell'Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell'Ente Locale che seguono il bambino/alunno e della famiglia.

La bozza del PEI deve essere trasmessa preliminarmente all'approvazione ai componenti del Gruppo Operativo per le opportune verifiche (vedi art.12). Il Gruppo Operativo sottoscrive il P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso. Il P.E.I. documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino/alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va obbligatoriamente consegnato in copia alla famiglia. Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o l'équipe pedagogica della sezione/classe in cui è iscritto il bambino/l'alunno con disabilità si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F. Per gli alunni nuovi iscritti, per quelli che passano da un ordine di scuola all'altro o anche per coloro che nella scuola secondaria di secondo grado passano da un segmento ordinamentale all'altro, è necessario effettuare, prima dell'avvio dell'anno scolastico, un incontro con la famiglia e gli altri soggetti coinvolti nel progetto educativo dell'alunno al fine di reperire tutte le indicazioni utili alla redazione del PEI.

Le indicazioni così raccolte, arricchite dall'osservazione dei docenti della classe, contribuiranno alla elaborazione, nelle prime settimane di lezione, di un piano di lavoro provvisorio da sperimentare fino a quando non sarà predisposto il P.E.I. definitivo all'interno del Gruppo Operativo. Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:

- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- l'eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di realizzazione degli interventi previsti;

- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)

Per ogni alunno con disabilità iscritto a scuola o alla formazione professionale opera collegialmente il Gruppo interprofessionale Operativo. Esso è costituito da:

- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, o loro delegati;
- il Consiglio di Classe e/o l'équipe pedagogica della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l'allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione/lavoro/territorio;
- uno o più operatori dell'azienda A.U.S.L. individuati tra i componenti facenti parte dell'équipe multiprofessionale del Servizio di NPIA coinvolta nel progetto di cura; a partire dai 18 anni, o anche prima ove concordato, diviene parte integrante del G.O il referente del Servizio Adultiche prenderà in carico il giovane;
- gli educatori e/o tecnici dell'Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.

Il G.O. si riunisce di norma due volte all'anno; una diversa articolazione degli incontri potrà essere concordata in relazione a specifiche esigenze poste dal progetto individuale del bambino/alunno. Se convocati dal Dirigente Scolastico, possono essere considerati Gruppi Operativi gli incontri tecnici che si svolgono alla presenza delle diverse componenti (Scuola, Ente di Formazione, Famiglia, Azienda USL): ad esempio le consulenze dei professionisti della riabilitazione, gli incontri dei Progetti regionali e/o aziendali riferiti a specifiche disabilità per l'osservazione propedeutica alla stesura del PEI definitivo e, nel corso dell'anno scolastico, per l'aggiornamento del piano educativo e/o in riferimento a specifici bisogni.

Il G.O approva e sottoscrive il PEI come impegno alla sua realizzazione ed eventualmente aggiorna il PDF.

I membri del G.O.:

- definiscono e formalizzano tempi, modi e tipologie di verifica del P.E.I. e condividono i necessari strumenti per:
 - il monitoraggio in itinere del percorso educativo (ad esempio diario giornaliero);
 - la registrazione degli incontri che avvengono tra i membri del Gruppo Operativo (ad esempio verbali, report);
 - la verifica del PEI al termine dell'anno scolastico (ad esempio relazione finale a cura consiglio di classe /equipe pedagogica).

Gli impegni di lavoro formulati nel G.O. sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso e sono verbalizzati; il verbale è trasmesso alla famiglia ed è messo a disposizione dei diversi componenti. La documentazione prodotta (PEI, Verbali dei Gruppi operativi, diario giornaliero, relazione finale, ...) sarà curata dalla scuola e accompagnerà l'alunno nel suo percorso scolastico. Più in generale durante l'anno scolastico i componenti del G.O assicurano, anche con modalità flessibili, per le parti di loro competenza, le necessarie attività di verifica, monitoraggio e riprogrammazione del PEI. I componenti del G.O interagiscono tra di loro comunicando con flessibilità, tempestività e con attenzione specifica alle esigenze della famiglia.

Qualora nell'anno scolastico emergano criticità ciascun soggetto, previa richiesta scritta del/al Dirigente Scolastico/Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, può richiedere la convocazione urgente di un ulteriore Gruppo Operativo.

Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico/formativo (nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, Formazione Professionale e primo anno scuola secondaria di secondo grado in caso di passaggio ad un percorso di formazione professionale) l'ultimo G.O. è integrato con i referenti dell'Istituto a cui il bambino/l'alunno è iscritto per l'anno successivo e, in caso di giovani al termine del percorso di istruzione e formazione, dai Servizi per adulti. In tale G.O si provvede ad aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e/o ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I. che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di propri consulenti.

Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e monitorandone i risultati.

Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all'Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità di inserimento nel P.E.I. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell'Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto che segue l'alunno presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.[...]

B) ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, CONTINUITA', MULTICULTURALITA'

Art. 15 - Accoglienza.

Ad ogni bambino e alunno con disabilità e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo in modo da consentire loro, quanto prima e in modo consapevole, di essere attivi e partecipi nel proprio processo di sviluppo e di inclusione sociale. Nel passaggio delicato da un ordine di scuola ad altro, in particolare possono essere valorizzate, in accordo con la famiglia, forme innovative di percorsi per l'accoglienza nel contesto scuola-classe dell'alunno con disabilità, anche con azioni informative-formative sulle specifiche disabilità che coinvolgano i pari e, se ritenuto opportuno, le loro famiglie.

Art. 16 - Orientamento scolastico - formativo

L'orientamento scolastico ha finalità di sostenere ogni studente e la sua famiglia nel processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse e da affrontare precocemente.

Lo studente deve essere considerato nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali, accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti riferiti alla salute, quelli cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali.[...]

Concorrono all'orientamento tutte le Istituzioni coinvolte nel Gruppo Operativo, la famiglia e l'alunno.[...]

Agli alunni con disabilità, in coerenza con le norme italiane, non è preclusa nessuna scelta: tutte le Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo predispongono, pertanto, nel quadro delle norme vigenti, in particolare sul tema della personalizzazione degli apprendimenti, strumenti e servizi per una adeguata accoglienza ad alunni con bisogni educativi speciali e, tra di essi, agli alunni con disabilità.

Qualora la famiglia e l'alunno valutino di proseguire il percorso del secondo ciclo nella Formazione Professionale, e' particolarmente necessario garantire, anche nella fase precedente alla iscrizione, la relazione tra Ente di Formazione, famiglia, Istituzione Scolastica e Servizi del territorio per assicurare un percorso di orientamento efficace e una positiva continuità nella transizione dal sistema scolastico al sistema formativo.

Concorrono attivamente in queste fasi di passaggio gli educatori e gli psicopedagogisti delle Aziende UU.SS.LL., che attivano percorsi di osservazione/valutazione per la conoscenza del ragazzo, al fine di concorrere alla definizione del progetto scolastico-formativo e di supportare la famiglia nella valutazione delle opportunità (come indicato al paragrafo 4.4.1).

Art. 17 - Continuità educativa nel percorso scolastico - formativo

Va garantita la continuità del progetto educativo tra i diversi gradi dell'istruzione e tra le diverse opportunità dell'Istruzione e Formazione Professionale, tra il percorso scolastico formativo e le risorse del territorio, in relazione al passaggio delle informazioni, all'aggiornamento della documentazione, alla predisposizione delle condizioni per l'accoglienza e all'orientamento educativo e professionale. I diversi operatori, in tutti i momenti di passaggio, assicurano la corretta trasmissione delle informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell'integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell'autonomia di scelta e della valorizzazione del progetto di vita del bambino e dell'alunno.

Nel percorso per la continuità assume grande rilevanza l'ultimo Gruppo Operativo dell'anno di fine ciclo, che deve essere integrato con i referenti della scuola/ente di formazione che accoglierà il bambino/alunno.

In tale sede viene condivisa e trasmessa formalmente alla scuola ricevente la documentazione (Profilo Dinamico Funzionale e Progetto Educativo Individualizzato, altra documentazione necessaria) e tutte le informazioni utili a garantire all'alunno la piena inclusione scolastica nel nuovo contesto, a facilitare la progettazione delle azioni volte alla sua accoglienza ed integrazione e all'eventuale predisposizione di ambienti e materiali adeguati. E' comunque opportuno che, già a partire dalla fase di iscrizione all'anno successivo (febbraio), la famiglia e i referenti della scuola frequentata possano esprimere alla nuova sede scolastica particolari bisogni e esigenze di specifici adattamenti. I

Dirigenti scolastici possono, inoltre, avviare progetti sperimentali che, sulla base di accordi fra le istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa vigente anche contrattuale, consentano al docente del grado scolastico già frequentato di partecipare alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo.

Nel suo percorso scolastico l'alunno viene valutato in relazione agli obiettivi definiti nel PEI, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 14 comma 1 Legge 104/92. Le singole situazioni saranno definite dai Gruppi Operativi valutando attentamente l'efficacia educativa e didattica delle decisioni e delle scelte relative al percorso scolastico dell'alunno, con particolare attenzione al complessivo progetto di vita dell'alunno stesso. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria la normativa vigente non prevede trattenimenti.

Situazioni eccezionali dovranno essere valutate, su richiesta della famiglia, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria ricevente nello spirito delle normative vigenti e delle circolari di riferimento (MIUR, USR, UAT) e sulla base di articolate relazioni redatte dal referente dell'Azienda U.S.L. di competenza, dal Dirigente/Responsabile/Coordinatore didattico della scuola dell'infanzia, dagli insegnanti e di ogni altro elemento utile a definire il caso.

Art. 20 - Bambini e alunni con disabilità di cittadinanza non italiana

Il percorso di inclusione attiva delineato nel presente Accordo, partendo dal naturale presupposto della scuola italiana inclusiva, fa perno sulla capacità del sistema educativo e formativo di assicurare la personalizzazione degli apprendimenti in riferimento a specifici e individuali bisogni dell'alunno. Esso, quindi, vuole porre una specifica attenzione ai bambini e alunni con disabilità di cittadinanza non italiana che vivono oggettivamente una "doppia differenza". Infatti, leggere i loro bisogni educativi solo con il filtro della condizione di disabilità (o viceversa di stranieri) può rendere più difficile il loro percorso di inclusione. Il loro numero in questi anni è cresciuto (i dati attuali indicano che più del 20% degli alunni con disabilità è di cittadinanza non italiana). La società multiculturale di fatto pone al sistema educativo, ma più in generale a tutto il sistema del welfare, nuovi traguardi. La riflessione delle Istituzioni che sottoscrivono e/o aderiscono al presente Accordo, si incontra con la ricerca in campo educativo e individua alcuni punti sui quali si concorda e che potranno essere più compiutamente declinati negli Accordi territoriali che seguiranno:

- necessità di conoscere il fenomeno e disporre di dati analitici, oltre al dato quantitativo assoluto, riferiti ad esempio alle tipologie di disabilità, alla loro incidenza nell'ambito dei ricongiungimenti familiari, ai paesi di provenienza.[...]

necessità di tempi lunghi di osservazione per evitare una diagnosi impropria e permettere un'adeguata rilevazione delle conoscenze/competenze pregresse. Sono necessarie osservazioni e valutazioni attente e approfondite per capire se questi bambini/ragazzi manifestino importanti difficoltà di apprendimento come esito di problemi di identità, di lingua e di vissuti traumatici e non di situazioni patologiche. I tempi indicati nel presente Accordo per la definizione degli strumenti dell'inclusione possono, dunque, in riferimento alla duplice condizione di alunno "straniero" con disabilità, essere opportunamente adeguati e ricalibrati;

- necessità di considerare, nella fasi di osservazione, accoglienza, definizione del percorso di cura, progettazione/programmazione didattica, accanto all'aspetto della disabilità, anche il tema della multiculturalità e delle diverse storie di migrazione. E' necessario, pertanto, integrare competenze differenti (personale della scuola e della sanità con figure di mediazione culturale), attivando anche percorsi formativi specifici che valorizzino una professionalità di mediazione culturale nell'ambito della inclusione scolastica.[...]necessità di particolare accoglienza e ascolto della famiglia e del bambino/alunno con disabilità, coinvolgendo sin dal primo incontro i genitori nel percorso educativo, scolastico e formativo del figlio/a cercando di avvicinarli al complesso sistema di norme e di diritti/doveri in tema di disabilità. In questo aspetto, delicato anche per le diverse visioni culturali in tema di disabilità, le figure di mediazione culturale appositamente formate, che operano nel campo della sanità e nelle Istituzioni scolastiche, rappresentano risorse importanti per supportare le famiglie, sia nel percorso per la certificazione, sia nel percorso scolastico. Il P.A.I della scuola può recepire in tal senso specifiche strategie e strumenti per l'accoglienza;
- necessità di predisporre supporti informativi in lingua al fine di far comprendere alle famiglie la documentazione dedicata alla disabilità (CIS, DF, PDF, PEI);
- necessità di coinvolgere le Associazioni dei migranti sui temi dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed al contempo sostenere le famiglie nell'avvicinarsi alle Associazioni di genitori di bambini e giovani con disabilità. Ciò al fine di promuovere la conoscenza dei propri diritti e doveri, condividere temi e problematiche, migliorare le relazioni con le opportunità della scuola e del territorio.

CAPITOLO 5

DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE

Art. 21 - Diritto allo studio

Gli interventi per il Diritto allo Studio sono regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003. Per la programmazione delle risorse di propria competenza, i Comuni e la Città Metropolitana assumono a riferimento anche il presente Accordo.

Art. 22 - Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa Il processo di integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata. Sarà cura degli Enti coinvolti favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.

22.1. Personale docente e di sostegno

La responsabilità della qualità dell'integrazione scolastica è dell'intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino/alunno.

La responsabilità diretta dell'integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno con disabilità è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell'alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico. Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione. L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno. Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.

22.2. Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)

Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, in base alle proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno con disabilità. Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l'assistenza di base. Nell'ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:

- nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all'interno e nell'uscita dalla scuola;
- nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- nella ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche (da Tabella A - profili di area del personale ATA).

Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).[...]

22.4. Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell'insegnamento della lingua dei segni ecc.) concorre a realizzare l'inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità. In coerenza con le modalità previste nel vigente "Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi" può rientrare nelle competenze di tale personale anche la somministrazione dei farmaci ai bambini ed agli alunni.[...]

22.5. Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)

E' reso disponibile dalle Aziende UU.SS.LL. nell'ambito del percorso di cura predisposto dall'equipe multiprofessionale della NPIA; per la definizione del progetto di cura necessario può intervenire, anche su richiesta della stessa Azienda USL, per attività di osservazione nel contesto scolastico.[...]

CAPITOLO 7

VALIDITA' DELL'ACCORDO E ALLEGATI

Art. 28 - Validità dell'Accordo di programma

Il presente Accordo ha validità quinquennale e sarà comunque valido fino alla stipula del successivo Accordo; potrà essere integrato e/o modificato dal Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo) per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o a seguito della verifica intermedia prevista dall'art. 6.2 del presente Accordo. I criteri generali dell'Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari.

Art. 29 -Allegati all'Accordo di programma

Gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Essi potranno essere integrati e modificati dal Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo) a seguito di innovazioni normative o a seguito della verifica intermedia prevista dall'art. 6.2 del presente Accordo. Per quanto riguarda gli allegati 4 PDF, 5 PEI e 7 Modello richiesta risorse Comuni essi rappresentano un riferimento di "standard minimi", elementi, cioè, che debbono essere sempre presenti, suscettibili di miglioramento/ampliamento nel quadro dell'autonomia scolastica, delle esigenze degli Enti locali e delle valutazioni del G.O.

INDIRIZZI UTILI:

-CTS EMILIA ROMAGNA:

<http://cts.istruzioneer.it/>

-CTS BOLOGNA

<http://bo.cts.istruzioneer.it/>

-ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

<http://istruzioneer.it/bes/>

- LEGGERE I DSA CON PIPERITA PATTY

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/Leggere_i_DSA_con_PiperitaPatty.pdf